



COMUNE DI CARCERI

PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI

**"ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
ARGINALE DEL CANALE BRANCAGLIA – VIA CANCELLO"**

CUP: F73B19000160004

SCHEMA CONTRATTO

ALL. 14

Carceri, lì _____

PROGETTISTA

Ing. Paolo Alfieri

IL RESPONSABILE

Della 3^a U.O.

Geom. Vito Scaringella

IL SINDACO

Collaboratore

Arch. Claudio Alfieri

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI CARCERI	
	Provincia di Padova	
	Repertorio n. _____	
	del _____. 2020	
	SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO	
	<u>"lavori di Allargamento e messa in sicurezza della strada arginale</u>	
	<u>del canale Brancaglia – Via Canello"</u>	
	CUP: F73B19000160004	
	CIG:	
	L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ (_____.2020), nella residenza comunale	
	presso l'ufficio _____, Via Roma 24 – 35040 Carceri (PD), sono comparsi i signori:	
	a)- sig.r Geom. Vito Scaringella nato a _____ (____) il ____/____/19____, che dichiara di intervenire in questo atto	
	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carceri, codice fiscale 82002210282, che	
	rappresenta nella sua qualità di responsabile della 3ª area U.O., di seguito nel presente atto denominato	
	semplicemente "stazione appaltante" “;	
	b)- sig.r _____ nat_ a _____ (____) il _____.19____, residente in _____ (____), via	
	_____ n° _____, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Ditta	
	_____, con sede in _____ (____), _____ n° _____, codice	
	fiscale e partita IVA _____, Iscr. Reg. Imp. _____ n° _____, che agisce quale impresa	
	appaltatrice in forma individuale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore“;	
	Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di	
	testimoni.	
	PREMESSO	
	– che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____._____, esecutiva ai sensi di legge, è stato	
		1

	approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "allargamento e messa in sicurezza della strada	
	arginale del canale Brancaglia – Via Cannello", per un importo globale dei lavori da appaltare di Euro	
	560.266,90, di cui Euro 544.076,90 per lavori a base d'appalto oggetto dell'offerta mediante prezzi	
	unitari, ed Euro 16.190,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati in fase progettuale e non	
	soggetti a ribasso;	
	– che in seguito a procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, art. 36, comma 2, lett. d), il cui	
	verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile 3 Area n. ____ in data	
	____.____.2020, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente al sunnominato appaltatore, per il prezzo	
	complessivo di Euro __.____, __ (diconsi euro _____), in	
	seguito all'offerta mediante prezzi unitari.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 3. Ammontare del contratto.	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	La stazione appaltante, così come sopra rappresentata, appalta i lavori di "Allargamento e messa in sicurezza	
	della strada arginale del canale Brancaglia – Via Cannello", alla Ditta _____,	
	che accetta senza riserve i lavori suddetti.	
	L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati	
	o da questo richiamati.	
	<u>Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.</u>	
	1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle	
		2

	norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto approvato	
	con Deliberazione di Giunta Comunale n ____ del _____.2020 esecutiva ai sensi di legge, integrante il progetto,	
	nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e da tutti gli altri elaborati, che l'impresa dichiara di	
	conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria	
	eccezione, anche se materialmente non allegati.	
	<u>Articolo 3. Ammontare del contratto.</u>	
	1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro _____.____ (diconsi Euro _____)	
	di cui:	
	a)- Euro _____.____ per lavori veri e propri;	
	b)- Euro 16.190,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. "ddddd" ed "eeeeee" del D.Lgs n° 50/2016,	
	e previsto in Euro _____.____ a seguito offerta prezzi unitari per un ribasso percentuale pari allo _____.____% (meno	
	_____percento) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.	
	<u>Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.</u>	
	1 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a	
	tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra	
	notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.	
	2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno	
	effettuati mediante rimessa diretta.	
	3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere	
	e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il medesimo.	
	4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente	
	deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona	
	fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a	
		3

	norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo	
	rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione	
	appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata	
	comunicazione.	
	5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve	
	essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata	
	da ogni responsabilità.	
	6. L'Appaltatore comunicherà alla stazione appaltante il Direttore Tecnico di cantiere, volta per volta incaricato dal	
	medesimo, a cui il Direttore dei Lavori possa rivolgersi per la conduzione del cantiere e dei lavori di appalto.	
	<u>TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI</u>	
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.	
	Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.	
	Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
	Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.	
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	
	Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
	Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
	Articolo 14. Risoluzione del contratto.	
	Articolo 15. Controversie.	
	<u>Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.</u>	
	1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da	
	apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. E'	
	facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della	
		4

	stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti, su autorizzazione	
	del RUP e indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se il mancato inizio	
	dei lavori determina anche un grave danno all'interesse pubblico oppure la perdita di finanziamenti comunitari, il	
	DL provvedere altresì in via d'urgenza alla consegna indicando espressamente sul verbale le motivazioni e le	
	lavorazioni da iniziare immediatamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	2. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori relativi all'Allargamento e messa in sicurezza della strada arginale del	
	canale Brancaglia – Via Cancellò sarà di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti	
	dalla data indicata nel verbale di consegna, così come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	3. La consegna dei lavori all'appaltatore dovrà essere effettuata entro tale periodo.	
	<u>Articolo 6. Penale per i ritardi.</u>	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale	
	consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è	
	applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, e	
	comunque complessivamente non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo netto contrattuale, che sarà	
	annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nei vari stati	
	d'avanzamento.	
	2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato	
	speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente	
	un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei	
	lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%,	
	pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
	<u>Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.</u>	
	1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre	
	circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la	
	necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107 del D.Lgs. n°	
		5

50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. Inoltre, è a carico dell'appaltatore la redazione e la trasmissione alla stazione appaltante di una copia del Piano Operativo di Sicurezza, come previsto dall'art. 89, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii..

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione di cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e) la realizzazione di vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.	
	i) Report fotografico ante lavori con data di tutti i manufatti costituenti recinzione dei confini di proprietà privata per documentarne l'effettivo stato di conservazione prima dell'inizio dei lavori.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	<u>Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.</u>	

	1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dell'offerta prezzi unitari e corrispondente ribasso percentuale, aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal Direttore Lavori, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le misure rilevate per i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.	
	3. Le misurazioni sono fatte in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alla rilevazione delle misure di lavoro eseguito o, di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alla misura in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata mediante il prezzo convenuto, offerto in sede di gara dall'appaltatore, ovvero in sede di accettazione nuovi prezzi (qualora si rendesse necessario), che non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, essendo il medesimo prezzo offerto, ovvero accettato, fisso ed invariabile, come desumibile dall'art. 3, comma 1, lett. "ddddd" del D.Lgs. n° 50/2016.	
	5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale previsto dal progetto esecutivo e, non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	<u>Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.</u>	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
	<u>Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.</u>	
	1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n° 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	
		8

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n° 50/2016, altrimenti saranno valevoli i prezzi di computo detratti dal ribasso percentuale espresso in lettere presentato in sede di gara.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione in favore dell'Appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore verranno corrisposti acconti in corso d'opera ogniqualvolta il credito raggiunga la somma di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00), previa misurazione e verifica contabile da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%. I pagamenti, tuttavia, saranno compatibili con quanto previsto dal cronoprogramma delle OO.PP. della Stazione Appaltante.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo la redazione del conto finale.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo che le opere siano poste a collaudo.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. In conformità all'art. 3, comma 8, primo periodo della Legge 13.08.2010 n° 136 e ss.mm., come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n° 187, convertito in L. 17.12.2010 n° 217, l'appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari riferibili all'oggetto contrattuale, pena la nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile.

È espressamente stabilito che, nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e di quanto contenuto all'art. 3, comma 8, secondo periodo della citata Legge n° 136/2010 e ss.mm.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla L. n° 136/2010 e ss.mm., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, ultimo periodo della citata Legge n° 136/2010. Ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 9, della Legge 13.08.2010 n° 136 e ss.mm., la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

A tal fine dovranno essere custoditi in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratti conto) che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Rimane salvo quanto previsto e contenuto all'art. 6 della Legge n° 136/2010 e ss.mm..

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. In relazione all'importo contrattuale, Il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione che sarà emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso

	assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende	
	tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.	
	2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con	
	approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.	
	3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato	
	dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni	
	equivale ad approvazione.	
	4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi	
	dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o	
	il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le	
	opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà	
	della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	<u>Articolo 14. Risoluzione del contratto.</u>	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa	
	in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
	b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le	
	assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori	
	nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
		11

	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma	
	1, lettera e), del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.;	
	l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione	
	di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	
	amministrazione.	
	2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 la Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante	
	il periodo di sua efficacia, se una o più delle condizioni elencate all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c) e d) sono	
	soddisfatte.	
	3. Analogamente, la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia del medesimo,	
	qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del citato D.Lgs. n° 50/2016.	
	4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	<u>Articolo 15. Controversie.</u>	
	1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento	
	acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito	
	l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,	
	proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro	
	sessanta giorni.	
	2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.	
	4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. n° 50/2016.	
	<u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u>	
	Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
		12

	Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.	
	Articolo 19. Protocollo di legalità.	
	Articolo 20. Subappalto.	
	Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
	<u>Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.</u>	
	1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nella misura pari allo 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	<u>Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</u>	
	1. L'appaltatore ha già provveduto a consegnare presso la stazione appaltante, come risulta da nota prot. n° _____ in data __.__.2020, il piano operativo di sicurezza (POS), di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n° 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di	
		13

coordinamento allegato al progetto approvato.

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al comma precedente, forma parte integrante del presente contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm..

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998.

Articolo 19. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Ai sensi del contenuto del Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto in data 09.01.2012, tra ANCI Veneto, Regione Veneto, Unione Regionale Province del Veneto, Prefetture riunite del Veneto, prot. ANCI n° 48 del 10.01.2012, è previsto:

1. l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla Stazione Appaltante –per il successivo inoltro alla Prefettura- l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del Protocollo in esame- nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

	2. clausole contrattuali risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei	
	contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del	
	vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del DPR	
	03.06.1998 n° 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità in argomento;	
	3. la previsione di un'apposita clausola contrattuale in forza della quale, nel caso che le "informazioni	
	antimafia" di cui all'art. 10 del DPR 03.06.1998 n° 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto	
	di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%	
	del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali	
	penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della	
	sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;	
	4. ulteriori clausole contrattuali con le quali la Stazione Appaltante si riserva di valutare le cosiddette	
	"informazioni supplementari atipiche", di cui all'art. 1-septies del D.L. 06.09.1982 n° 629, convertito	
	nella L. 12.10.1982 n° 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,	
	per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del DPR n° 252/1998;	
	5. di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice	
	cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per	
	categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione,	
	anche per le imprese subappaltatrici;	
	6. l'obbligo, per l'impresa aggiudicataria, di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di	
	tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo	
	del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato A,	
	lettera C del Protocollo di Legalità), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi	
	anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 08.08.1994 n° 490;	
	7. un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità in esame con l'impresa	
	aggiudicataria;	
		15

	8. l'aggiudicatario si impegna, inoltre, a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita	
	richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel	
	corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.	
	Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a	
	qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; si specifica che quanto più sopra evidenziato non è in	
	ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata	
	posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;	
	9. la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'aggiudicatario porterà alla	
	risoluzione del contratto, ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto;	
	10. per i sub-contratti, l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., potrà essere	
	rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la	
	successiva acquisizione delle informazioni prefettizie;	
	11. potranno essere sottoposte a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quelli suindicati	
	e di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di	
	estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di	
	servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili", elencate nell'Allegato 1, lettera A) del	
	più volte menzionato Protocollo di Legalità;	
	12. qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del DPR n° 252/1998, emergano	
	elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, comunicati dalla	
	Prefettura alla Stazione Appaltante, verrà applicata o sarà fatta applicare la clausola risolutiva espressa	
	del vincolo contrattuale e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni	
	e/o servizi, e la relativa penale;	
	13. tracciabilità dei flussi finanziari: valgono per intero tutte le disposizioni previste al precedente art. 12,	
	comma 8, del presente contratto d'appalto.	

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. E' ammesso il subappalto nelle forme previste dalle vigenti norme e, in particolare dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016.

3. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

4. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, della _____, -con sede in _____ (____), viale _____ n° ____ - Agenzia di _____ (____), presso _____, via _____ n° _____, _____ (____), Polizza n° _____, pervenuta al prot. n° _____, in data _____.2020, per l'importo di € _____ pari al _____ per cento dell'importo contrattuale, con le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. n° 50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, se richiesto.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori,

con polizza numero _____ in data __.__.2019 rilasciata dalla società

_____, - con sede in _____ (___), via

_____ n° ____ - Agenzia di _____ (___), presso _____, via

_____ n° ____, _____ (___), Polizza n°

_____, per una somma assicurata in Sezione A, di € _____ in Partita 1,

ed un massimale di € 500.000,00, in Sezione B, la cui rata annuale è stata quietanzata in data __.__.20__, per il

periodo di validità __.__.2020 - __.__.20__.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali.

Articolo 27. Riferimenti a norme specifiche.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e dei quali l'appaltatore a propria cura potrà ottenerne copia, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli ancora in vigore;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari approvato con Del G.C. n° ____ del __.__.2020;

- il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.;

- il piano operativo di sicurezza previsto dall'articolo 17 del presente contratto, e di cui all'art. 89, comma 1, lett. h)

del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm..

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n° 50/2016, e il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per le parti, ad oggi, ancora in vigore.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali.

1. In relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto negoziale, l'appaltatore autorizza la stazione appaltante a comunicare a terzi i suoi dati personali (D.Lgs. n° 196/2003).

Articolo 27. Riferimento a norme specifiche.

Per le norme non esplicitamente previste nel presente documento, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare e che, seppur non allegato al presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 20 (venti) pagine a video.

Il presente contratto viene letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritt_, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al

disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n° 82/2005.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

Firmato file digitalmente

L'Appaltatore

Firmato file digitalmente

Il Segretario Comunale

Firmato file digitalmente

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 82/2005 si attesta che la presente costituisce copia analogica conforme –in tutte le sue componenti- all'originale informatico detenuto dallo scrivente **ufficiale rogante**.